

FISMIC FOCUS



SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

05 marzo 2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 2 marzo 2024 n. 19 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "(cd. DL PNRR-bis) sono previste al Capo VIII nuove disposizioni in materia di lavoro per la prevenzione e contrasto al lavoro irregolare, di rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo e della sicurezza sul lavoro.

Durc e agevolazioni (Art. 29, comma 1)

Il Decreto apporta modifiche alla norma che prevede, come condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro , l' assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali , territoriali o aziendali , laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Appalti e somministrazione: responsabilità solidale (Art. 29, comma 2)

Il Decreto PNRR prevede che, al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto [art. 29, comma 2, lett. a)]. È prevista inoltre l'estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco [art. 29, comma 2, lett. b)].

Esternalizzazioni: Inasprimento delle sanzioni (art. 29, comma 3 e 4)

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Sono invece maggiorate del 20% le sanzioni relative alle violazione disposizioni di cui all'art. 18 del DLgs 10 settembre 2003 n. 276 (somministrazione), all'art. 12 del DLgs 17 luglio 2016 n. 136 (distacco), e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del DLgs 8 aprile 2003, n. 66 in materi di orario di lavoro [art. 29, comma 3]..

Lista di conformità dell' Ispettorato (art. 29, commi da 7 a 9)

All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».

I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Emersione lavoro irregolare (art. 29 commi da 15 a 18)

Al fine di favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in ambito domestico è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Patente a punti nei cantieri (art. 29, comma 19)

A far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente. La norma introdotta stabilisce un punteggio iniziale di 30 crediti con la possibilità di proseguire l'attività in cantiere sino al punteggio minimo di 15 punti. Sono previste decurtazioni di crediti in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso la patente è sospesa in via cautelativa in caso di infortuni mortali. La reintegra dei crediti è prevista la partecipazione attraverso a corsi formazione. L' attestazione SOA conseguita dall' impresa esclude dall' applicazione del provvedimento. (Decreto PNRR-bis : Sicurezza sul lavoro, arriva la patente a punti per imprese e autonomi)

